

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Conto corrente con la Posta

Anno 70°

ROMA - Lunedì, 30 dicembre 1929 - ANNO VIII

Numero 303

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli supplementi ordinari contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reciamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I, 13. - Ancona: Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele, 30. - Aquila: Agnelli P., via Principe Umberto, 25. - Arezzo: Pellegrini A., via Cavour, 15. - Ascoli Piceno: Intendenza di finanza (Servizio vendita). - Asmara: A. A. e F. Cicero. - Avellino: Leprino C. - Bari: Libr. edit. Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano, 36. - Belluno: Silvio Benetto, editore. - Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 219. - Bengasi: Russo Francesco. - Bergamo: Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I. - Bologna: Libr. edit. Cappelli Lucio, via Farini, 6. - Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli. - Bolzano: Rinfreschi Lorenzo. - Brindisi: Carlucci Luigi. - Caltanissetta: P. Milia Russo. - Campobasso: Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro». - Caserta: F. Croce e Figli. - Catania: Libr. Edit. Giannotta Nicolò, via Lincoln, 271-275. Società Editrice internaz., via Vittorio Emanuele, 135. - Catanzaro: Scaglione Vito. - Chieti: F. Piccirilli. - Como: Nani e C. - Cosenza: Intendenza di finanza (Servizio vendita). - Cremona: Libreria Sonzogno E. - Cuneo: Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma, 68. - Enna: G. B. Buscemi. - Ferrara: G. Lunghini e F. Bianchini, piazza Pace, 31. - Firenze: Rossini Armando, piazza Unità Italiana, 9. Ditta Bemporad e Figlio, via del Proconsolo, 7. - Fiume: Libr. Pop. «Minerva», via Galilei, 6. - Frosinone: Grossi prof. Giuseppe. - Foggia: Piloni Michele. - Forlì: Archetti G., Corso Vitt. Em., 12. - Genova: Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I., Soc. Editr. Internaz., via Petrarca, 22-24. - Grosseto: Signorelli F. - Gorizia: Paternolli G., Corso Giuseppe Verdi, 37. - Imperia: S. Benedusi; Cavillotti G. - Livorno: S. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: P. M. Ricci. - Mantova: U. Mondovi, Corso Vittorio Emanuele, 54. - Messina: Ferrara Vincenzo, viale San Martino, 45. - G. Principato; D'Anna Giacomo. - Milano: Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; Società Editrice Internazionale, via Bocchetto, 8; A. Vallardi, via Stelvio, 2; Luigi di Giacomo Pirolo, via Cavallotti n. 16; Libreria Italia, via Durini n. 1. - Modena: G. T. Vincenzi e nipote, Portico del Collegio. - Napoli: Paravia e Treves, via Guglielmo S. Felice, 49; Raffaele Majolo e Figlio, via T. Caravita, 30; A. Vallardi, via Stelvio n. 2. - Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I, 26; Ist. Geogr. De Agostini. - Nuoro: Margaroli G. - Padova: A. Draghi, via Cavour, 9. - Palermo: O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335. - Parma: Libreria Faccadori, via al Duomo, 20-21; Società Editrice Internazionale, via del Duomo, 20-26. - Pavia: Bruni & Marelli. - Perugia: Natale Simonelli. - Pesaro: Rodope Gennari. - Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour, n. 10-12. - Pisa: Minerva (già Bemporad) Riuniti Sottoborgo. - Pistoia: A. Pacinotti. - Pola: Schmidt, piazza Foro, 17. - Potenza: Ditta Raffaele Marchesiello. - Ravenna: E. Lavagna e Figli. - Reggio Calabria: R. D'Angelo. - Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti. - Rieti: A. Tomasetti. - Roma: Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani, 88; Maglione, via Due Macelli, 88; Mantegazza degli Eredi Cremonesi; via 4 Novembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto, 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele; Libreria Littorio, Corso Umberto, 330; Istituto Geografico de Agostini, via della Stamperia, 64-65; Libreria Scienza e Lettere del dott. G. Bardi, piazza Madama, 19-20. - Rovigo: G. Marin, via Cavour, 48. - Sansevero: Luigi Venditti, piazza Municipio, 9. - Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. - Savona: Pietro Lodola. - Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. - Siracusa: C. Greco. - Sondrio: E. Zarucchi, via Dante, 9. - Spezia: A. Zacutti, via Felice Cavallotti, 3. - Taranto: Fratelli Filippi, via Archita. - Teramo: L. D'Ignazio. - Terni: Stabilimento Alterocca. - Torino: Editrice F. Casanova & C., piazza Garignano; Soc. Editr. Internaz., via Garibaldi, 20; Fratelli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa, 6; Libreria S. Lattes & C., via Garibaldi, 3. - Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82. - Trento: Edit. Marcello Disertori, via S. Pietro, 6. - Treviso: Longo & Zoppelli. - Trieste: Lucio Cappelli, Corso Vittorio Emanuele, 12; Treves & Zanichelli, Corso Vittorio Emanuele, 27. - Tripoli: Libreria Minerva di Giacopo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. - Udine: Alfonso Benedetti, via Paolo Sarpi, 41. - Varese: Maj & Malnati. - Venezia: Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. - Verelli: Bernardo Cornale. - Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini, 42. - Vicenza: Giovanni Galla, via Cesare Battisti. - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E. De Sconfeld, piazza Plebisito.

CONCESSIONARI SPECIALI. - Torino: Rosemberg & Sellier, via Maria Vittoria, 18. - Milano: Casa Editrice Ulrico Hoepli, Galleria de Ortoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. - Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. - Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 485. - Lugano: Alfredo Arnold, Rue Lavini Perreggini. - Parigi: Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. - Messaggerie Italiane: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVISO

Si ricorda che, a datare dal 16 del prossimo gennaio, sarà sospeso l'invio dei fascicoli agli abbonati i quali non abbiano ancora rinnovato l'abbonamento.

Si raccomanda, perciò, di provvedere in tempo a tale rinnovazione poichè, in seguito, non sarebbe possibile inviare ai ritardatari i fascicoli arretrati.

I nuovi prezzi di abbonamento sono sopra indicati.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

Gli Enti o le persone che frequentemente hanno occasione di dover pubblicare avvisi sulla Gazzetta Ufficiale possono - per evitare di dover inviare il denaro caso per caso - versare nella Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in conto corrente infruttifero, le somme che ritengono occorrenti per le future inserzioni, effettuandone il versamento nel solito c/c postale 1/2640, segnando nel certificato di allibramento la seguente indicazione: «deposito in conto corrente per inserzioni nella Gazzetta Ufficiale».

L'Ufficio di Amministrazione della Gazzetta avrà cura di inviare semestralmente agli interessati l'estratto dei detti conti e di avvertirli preventivamente quando i saldi attivi dei conti medesimi siano ridotti a cifra inferiore al costo medio di una inserzione.

SOMMARIO**PARLAMENTO NAZIONALE**

Camera dei deputati: Diffida Pag. 5766

Numero di
pubblicazione**LEGGI E DECRETI**

2812. — REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2132.

Approvazione del regolamento per la formazione e la
tenuta dei registri di popolazione in ciascun Comune del
Regno Pag. 5766

2813. — REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1929, n. 2160.

Sistemazione dei rapporti di debito e credito tra il Te-
soro dello Stato ed alcune Società della Venezia Giulia.
Pag. 5777

2814. — REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1929, n. 2163.

Contributo finanziario da parte dei mutilati ed invalidi
di guerra pel funzionamento degli uffici di assistenza
della loro Associazione nazionale Pag. 5777

2815. — REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. 2162.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra
mutilati ed invalidi di guerra Pag. 5778

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929.

Riconoscimento del « Consorzio italiano dei Sindacati di assi-
curazione infortuni » ed approvazione del relativo statuto orga-
nico Pag. 5778

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1929.

Introduzione allo smercio nel Regno di un nuovo prodotto
secondario del tabacco denominato « Sapone di nicotina ».
Pag. 5782

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1929.

Istituzione degli uffici provinciali per il collocamento gratuito
dei prestatori d'opera dell'industria Pag. 5783

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 5783

DISPOSIZIONI E COMUNICATIMinistero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione del nuovo
statuto del Consorzio di bonifica di Cavazuccherina, in pro-
vincia di Venezia Pag. 5786

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione Pag. 5787

PARLAMENTO NAZIONALE**CAMERA DEI DEPUTATI****BIBLIOTECA****Diffida.**

La Biblioteca della Camera dei deputati avverte tutti coloro che possono avervi interesse e, in modo speciale, le Amministrazioni dei periodici, che essa non riconosce alcun impegno per pubblicazioni inviatele senza speciale ordinazione, non si crede in obbligo di respingerle e, molto meno, di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento. Essa considererà come omaggio tutte le pubblicazioni non espressamente ordinate, che le sono dirette.

(7069)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2812.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2132.

Approvazione del regolamento per la formazione e la tenuta
dei registri di popolazione in ciascun Comune del Regno.**VITTORIO EMANUELE III**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIAVisti gli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297,
serie 2^a, sul secondo censimento della popolazione;Visto l'art. 152, n. 5, della legge comunale e provinciale,
testo unico approvato con Regi decreti 4 febbraio 1915,
n. 148, e 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Se-
gretario di Stato e Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro,
dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,
per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in
ciascun Comune del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.**MUSSOLINI.**

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 104. — MANCINI.**Regolamento per la formazione e tenuta del registro
di popolazione in ogni Comune del Regno.****CAPO I.***Formazione e contenuto del registro.***Art. 1.**

In ogni Comune del Regno deve essere tenuto un registro
della popolazione stabile, conforme ai modelli annessi al
presente regolamento.

Art. 2.

Fanno parte della popolazione stabile tutti gli individui
che hanno dimora abituale nel Comune, cioè passano in esso
tutta o la maggior parte dell'anno, salvo le eccezioni speci-
cate nel primo e secondo comma dell'art. 10, nell'art. 11,
nel secondo comma dell'art. 12 e nell'art. 13.

Si ritiene che abbiano la dimora abituale nel Comune,
oltre coloro che ne fanno dichiarazione, anche coloro che
vi abitano da un anno almeno senza notevoli interruzioni.

Art. 3.

Il registro di popolazione si compone:

- a) di fogli di famiglia (mod. A);
- b) di schede individuali (mod. B).

Art. 4.

Per ciascuna famiglia deve essere formato un foglio (modello A).

Per famiglia si intende non solo ogni focolare domestico, ossia la riunione abituale di più persone legate fra loro da vincoli di sangue, ma anche ogni persona che occupa un'abitazione a sè, e le convivenze di persone indicate nell'art. 14.

Il foglio di famiglia può essere redatto, qualora ne sia fatta richiesta dall'interessato, anche per una sola persona, sia essa semplicemente convivente o coabitante con una famiglia, oppure sia della stessa un membro adulto, coniugato o celibe, il quale, pur convivendo con la famiglia di origine, abbia un'economia separata da quella del capo famiglia.

Il foglio di famiglia è intestato al capo di essa e vi si inscrivono tutti coloro che appartengono alla famiglia, seguendo, subito dopo il capo, i congiunti di esso, e, successivamente, le altre persone che convivono con lui.

Nel foglio di famiglia s'indicano inoltre le variazioni che questa subisce pel fatto di nascite, morti, matrimoni, immigrazioni, emigrazioni in altri Comuni del Regno o all'estero, o pel fatto di cambiamenti avvenuti fra le persone che convivono stabilmente nella famiglia.

Quando avvenga cambiamento nella persona del capo di famiglia, si farà la corrispondente variazione nell'intestazione del foglio.

I domestici che coabitano con la famiglia presso cui prestano servizio sono iscritti in un foglio a sè, eguale al mod. A, ma di colore diverso. Questo foglio deve essere intestato al capo della famiglia presso cui il servizio viene prestato e deve essere unito, come allegato, al foglio di detta famiglia. Nel foglio devono essere annotate tutte le variazioni che si verificano in ordine all'abbandono del servizio ed alle eventuali sostituzioni.

Art. 5.

I fogli di famiglia devono essere ordinati:

- a) o secondo una numerazione progressiva.

In questo caso ogni foglio di famiglia è contrassegnato con un numero progressivo e la numerazione è unica per l'intero Comune;

- b) o secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e località del Comune.

In questo caso essi sono raccolti nelle cartelle di casa, di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

Per i Comuni che adottano la collocazione dei fogli di famiglia secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e delle località del Comune di cui alla lettera b) dell'art. 5, si forma una « cartella di casa » (mod. C) per ciascun fabbricato destinato ad uso di abitazione, contraddistinto da un proprio numero civico, in corrispondenza della porta che dà accesso agli appartamenti o quartieri che compongono la casa.

Ogni cartella di casa (mod. C) sarà intestata al nome della via e terrà nota di tutte le variazioni che possono essere apportate al nome stesso e alla numerazione civica.

Nei Comuni nei quali v'è l'uso di dare un numero civico anche alle botteghe, ai magazzini, laboratori, ecc., situati

al pianterreno della casa, si notano, con inchiostro di altro colore, questi numeri sulla cartella corrispondente al numero della porta principale della casa, indicando l'uso a cui servono gli ambienti così numerati.

Se per uno stesso fabbricato vi siano più porte di accesso alle abitazioni di cui il fabbricato stesso è composto, con scale indipendenti l'una dall'altra, ognuna di queste porte deve avere un proprio numero civico, e, in corrispondenza di ognuna di esse, si forma una cartella di casa.

Se un ingresso ha parecchie scale, ciascuna delle quali dà accesso ad appartamenti differenti, si contrassegnano le singole scale con una lettera dell'alfabeto, con un numero romano od in altro modo e si formano distintamente tante cartelle, eguali al mod. C, ma di colore diverso, per quante sono le scale. Dette cartelle, nelle quali sono raccolti i fogli di famiglia (mod. A), devono essere riunite nella cartella di casa corrispondente al numero civico della porta d'ingresso alla casa.

I Comuni, nei quali generalmente in ciascun fabbricato abiti una sola famiglia, possono, previa autorizzazione dell'Istituto centrale di statistica, e limitatamente ai predetti fabbricati, essere esonerati dall'obbligo di formare le cartelle di casa.

Art. 7.

Le schede individuali (mod. B) devono contenere il cognome, nome, paternità, maternità e sesso della persona, la data e il luogo di nascita, lo stato civile e i suoi ulteriori cambiamenti (e cioè se è celibe, nubile o coniugata o vedova, separata legalmente o divorziata), la professione o condizione.

Vi si devono inoltre indicare le abitazioni successivamente occupate dalla persona nel Comune, e, se essa è immigrata da altro Comune o dall'estero, rispettivamente il Comune o il Paese di provenienza e tutte le altre notizie indicate nel mod. B.

Per le persone coniugate o vedove si dovrà indicare anche il cognome e nome del coniuge.

Le schede individuali devono essere disposte in ordine rigorosamente alfabetico dei cognomi e, quando per questi si verifichi identità, per ordine alfabetico dei nomi e, quando anche per questi si verifichi identità, per ordine alfabetico della paternità.

Nel caso, infine, che i fogli di famiglia siano ordinati secondo una numerazione progressiva (art. 5, lett. a) si aggiunge nelle schede anche il numero d'ordine col quale è contrassegnato il foglio della famiglia a cui la persona appartiene.

Le schede devono essere assicurate in maniera da impedire che possano disperdersi.

Art. 8.

Le schede individuali e i fogli di famiglia, eliminati ai termini dell'art. 36, debbono essere tolti dal registro di popolazione e conservati a parte nell'archivio comunale per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni.

I fogli di famiglia, così eliminati, saranno tenuti distinti dalle schede individuali, ma tanto i primi quanto le altre dovranno esser tenuti ordinati secondo l'ordine alfabetico del cognome della persona a cui sono intestati.

Quando una casa venga demolita o altrimenti distrutta, la corrispondente cartella di casa deve essere parimente conservata nell'archivio comunale per non meno di un decennio.

Art. 9.

E' data facoltà ai Comuni di annotare nei fogli di famiglia, nelle schede individuali e nelle cartelle di casa altre no-

tizie, oltre quelle richieste dal presente regolamento, che possono interessare la pubblica Amministrazione e, a tal fine, i Comuni hanno la facoltà di richiederle ai privati. Per queste richieste complementari non sono applicabili le disposizioni degli articoli 45 e 46.

Art. 10.

I bambini collocati a balia da privati sono iscritti nel registro del Comune ove dimorano le famiglie dei bambini stessi.

Gli esposti collocati a balia da un ospizio sono, a cura di esso, iscritti nel registro del Comune in cui l'ospizio ha sede e nel foglio di famiglia di questo, fino a che viene corrisposto un salario alla balia.

Posteriormente, se l'esposto rimane presso la famiglia nella quale era stato collocato, questa lo deve fare inscrivere nel proprio foglio. Se l'esposto viene riconsegnato all'ospizio, rimane iscritto nel foglio dell'Istituto, sino a che non raggiunga la maggiore età, o formi famiglia a sè, o sino a che non sia riconosciuto, adottato o affidato a qualche famiglia, nel qual caso va a formare parte della famiglia che lo riconosce, adotta o riceve.

Art. 11.

Gli studenti negli istituti di istruzione pubblica e privata di qualsiasi grado, i convittori, i seminaristi e in generale tutti i figli di famiglia temporaneamente assenti dalle proprie case per motivi di istruzione restano iscritti nel registro del Comune dove risiedono le rispettive famiglie.

Art. 12.

Gli ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, dell'Aeronautica, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio permanente effettivo, i marescialli e coloro che hanno grado corrispondente, qualunque sia il loro stato civile, nonchè quelli tra i sottufficiali e i militari di truppa, i quali convivono con la famiglia propria, sono iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune dove ha sede il Corpo o l'ufficio a cui sono addetti.

Tutti gli altri sottufficiali e militari di truppa sotto le armi, nonchè i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente, gli agenti di custodia delle carceri e gli agenti di pubblica sicurezza, non sono iscritti nominativamente nel registro della popolazione stabile del Comune, dove si trovano per ragioni di servizio, ma in quello del Comune dove risiede la loro famiglia e, se non hanno famiglia, in quello del Comune nelle cui liste di leva sono iscritti.

Si tiene nota soltanto della guarnigione complessiva nel modo indicato dall'art. 26.

Art. 13.

Gli individui ricoverati temporaneamente in stabilimenti od istituti di beneficenza o di cura e quelli ospitati in istituti che abbiano scopo di educazione, i detenuti non definitivamente condannati e i condannati a pena non superiore a 20 anni quando non appartengono al Comune dove sono ricoverati, ospitati o detenuti, sono segnati nel registro della popolazione stabile del Comune dove risiede la propria famiglia, e, se non hanno famiglia, in quello del Comune della precedente loro residenza.

Art. 14.

Gli individui ospitati a tempo indeterminato in istituti o stabilimenti di qualsiasi natura e i condannati all'ergastolo o a pena superiore a 20 anni fanno parte della popolazione stabile del Comune dove si trova l'istituto o lo stabilimento o la casa di pena e sono iscritti nominativamente nel foglio di famiglia corrispondente agli stabilimenti suddetti.

CAPO II.

Registrazione dei movimenti della popolazione.

Art. 15.

Il registro deve tener nota delle variazioni che avvengono nella popolazione stabile di ciascun Comune per nascite, matrimoni, morti, formazione, riunione, scioglimento ed estinzione di famiglie, cambiamenti di abitazione e trasferimenti in altro Comune od all'estero.

Art. 16.

Per le variazioni derivanti da nascite, matrimoni e morti l'ufficio desume le notizie dai registri dello stato civile.

Nei Comuni dove i registri dello stato civile e quello della popolazione sono affidati ad un medesimo impiegato, questo deve, entro ventiquattro ore, annotare nel registro della popolazione i cambiamenti che derivano dagli atti di stato civile da lui registrati.

Nei Comuni dove i registri dello stato civile e quello della popolazione sono affidati a due uffici od impiegati diversi, l'ufficio o l'impiegato che attende allo stato civile deve comunicare, entro ventiquattro ore, i cambiamenti derivanti dagli atti da esso registrati all'altro cui è affidata la tenuta del registro della popolazione, il quale esegue immediatamente le corrispondenti annotazioni.

Nel fare le annotazioni dipendenti dagli atti di stato civile, l'ufficio o l'impiegato incaricato della tenuta del registro di popolazione riscontra se le notizie personali e dell'abitazione indicate nella dichiarazione di nascita, matrimonio e morte corrispondano a quelle segnate nel registro stesso e, in caso diverso, compiute le debite indagini, esegue le correzioni necessarie.

Art. 17.

Ogni capofamiglia deve notificare, entro dieci giorni, all'ufficio comunale, i cambiamenti che avvengono nel numero dei componenti la famiglia quando non derivino da atti dello stato civile, cioè deve indicare il cognome e nome e le altre notizie, contenute nel mod. A, concernenti le persone che vengono a coabitare stabilmente con essa e quelle che ne escono.

Tali notificazioni possono essere fatte personalmente dal capofamiglia o a mezzo di persona da lui incaricata od anche per lettera raccomandata.

L'ufficio comunale deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni comunque pervenute.

Art. 18.

Indipendentemente dalle notificazioni previste dall'articolo precedente, tutti coloro che, per qualsiasi titolo, diano alloggio a persone non conviventi abitualmente con essi, devono dichiarare all'ufficio comunale il cognome e nome, la professione e la provenienza delle medesime, quando dimorino presso di loro da tre mesi.

Queste denunce devono essere fatte entro dieci giorni dal compimento del trimestre, nei modi indicati dal penultimo comma dell'art. 17.

Ricevute le denunce l'ufficio comunale fa le ricerche necessarie per accertare se si tratti di persone che debbano essere iscritte nel registro della popolazione stabile e, in questo caso, provvede alla loro iscrizione secondo le norme del presente regolamento. In ogni altro caso compila per ciascuna persona una scheda provvisoria eguale al mod. B, ma di colore diverso. Dette schede saranno contenute in uno schedario a parte dal quale dovranno essere tolte per essere trasformate in schede definitive, quando la persona abbia fissata la propria residenza nel Comune o allo scadere dei termini di cui ai successivi articoli 31 e 32.

Art. 19.

Chiunque si trasferisca da uno ad altro Comune del Regno od emigri all'estero con intenzione di fissarvi la propria residenza, deve, prima della partenza, farne dichiarazione all'ufficio del Comune dove è iscritto e, nel primo caso, anche all'ufficio del Comune nel quale va a stabilirsi, non oltre dieci giorni dalla data nella quale si è trasferito.

Sono soggette a quest'obbligo anche le persone considerate nell'art. 12, primo comma.

Se trattasi di persone sottoposte alla patria potestà, a tutela o a curatela, la dichiarazione sarà fatta da colui che ne ha la patria potestà, la tutela o la curatela. Egli dovrà fornire le proprie generalità e indicare la propria abitazione, e queste notizie devono essere trascritte nel foglio di famiglia mod. A, intestato alla persona sottoposta alla tutela o alla curatela.

Qualora sia un'intera famiglia che lascia il Comune, le dichiarazioni devono essere fatte dal capo di essa o da persona da lui incaricata per sé e per tutti gli individui che la compongono, compresi i domestici e le altre persone che conduce seco.

Tali dichiarazioni possono farsi nei modi indicati dal penultimo comma dell'art. 17.

Art. 20.

Chiunque trasferisca la propria abitazione da una ad altra casa del Comune o da uno ad altro appartamento della stessa casa deve farne dichiarazione all'ufficio comunale, non oltre dieci giorni dalla data nella quale ha occupato il nuovo appartamento.

In tale dichiarazione si deve indicare la vecchia e la nuova abitazione, il nome e cognome del capofamiglia e l'elenco nominativo di tutti i componenti la famiglia stessa, compresi i domestici.

Detta dichiarazione può essere fatta nei modi indicati dal penultimo comma dell'art. 17.

Art. 21.

Ogni qual volta si debbono iscrivere nel registro individui che risiedevano prima in altro Comune del Regno, l'ufficio comunale ne dà avviso, entro cinque giorni, al Comune della residenza anteriore, il quale, mentre provvede alla cancellazione dal proprio registro degli individui dei quali si tratta, deve confermarne le generalità, e fornire, entro dieci giorni, tutte le notizie e i documenti che gli fossero richiesti per eseguire le regolari iscrizioni nel nuovo registro.

Trascorso il termine di dieci giorni senza che siano stati inviati i documenti e le notizie richieste, il Comune richiedente ne informa immediatamente il prefetto della Provin-

cia, cui appartiene il Comune inadempiente, per i necessari provvedimenti.

Art. 22.

Il cittadino emigrato all'estero, quando rientra nel Regno, deve, entro dieci giorni dall'arrivo, darne avviso, nei modi indicati dal penultimo comma dell'articolo 17, all'ufficio del Comune nel quale viene a stabilirsi.

Se questo è diverso da quello nel registro del quale il cittadino era iscritto prima di emigrare, l'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione ne dà, entro cinque giorni, comunicazione a quello del Comune in cui era iscritto l'emigrante per controllare se questi, al momento della partenza, abbia assolto all'obbligo di cui all'art. 19.

Gli stranieri provenienti dall'estero che vengono a stabilirsi in un Comune del Regno debbono farsi inscrivere nel registro di popolazione del Comune stesso, presentando il passaporto o altro documento equivalente che comprovi la loro identità. Qualora lo straniero conduca seco la famiglia, deve anche presentare atti autentici che dimostrino la composizione di essa.

Gli stranieri che trasferiscano la loro residenza da uno all'altro Comune del Regno o che si trasferiscono all'estero debbono darne notizia all'ufficio comunale nei modi e nei termini di cui all'art. 19.

Art. 23.

Coloro che come proprietari, o come amministratori di condomini o per qualsiasi altro titolo, hanno l'amministrazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione, devono notificare all'ufficio comunale tutti i cambiamenti dei locatari. Tali denunce devono essere fatte, per le famiglie che escono, nel termine di dieci giorni dall'uscita, e, per le famiglie che entrano, nei dieci giorni dall'ingresso nella casa, nei modi indicati dal penultimo comma dell'art. 17.

Nel caso di persona immigrata da altro Comune deve anche indicarsi il Comune da cui il nuovo locatario proviene.

I proprietari o amministratori suddetti notificano il cognome, nome e paternità del locatario che esce dalla casa o vi entra, nonché la via, il numero civico, la scala, il piano e il numero dell'appartamento lasciato o occupato. La notificazione deve essere fatta anche quando trattasi di trasferimento da uno ad altro appartamento dello stesso fabbricato.

Art. 24.

I capi di istituti, stabilimenti e case di pena di cui all'articolo 14 devono notificare, per iscritto, all'ufficio comunale, entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento, i traslochi delle persone ospitate comunicando il cognome, nome, paternità, provenienza o destinazione delle persone che arrivano o partono.

Art. 25.

I capi di Amministrazioni pubbliche civili e militari devono notificare, per iscritto, all'ufficio comunale, entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento, i traslochi del rispettivo personale, comunicando il cognome, nome e paternità e l'indirizzo di casa di tutti i loro dipendenti che arrivano e il luogo di destinazione di quelli che lasciano il Comune.

Uguale notificazione devono fare i comandanti di Corpo per le persone indicate nel primo comma dell'art. 12.

Art. 26.

Quando in un Comune abbiano stanza forze militari, chi ne ha il comando locale notifica, per iscritto, ogni anno, nella

prima quindicina di gennaio, all'ufficio comunale, lo stato numerico, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle forze alla sua dipendenza, distinguendo gli ufficiali, i marescialli e coloro che hanno grado corrispondente, dai sottufficiali e militari di truppa.

Art. 27.

Quando l'ufficio comunale non abbia tutti i dati necessari per fare le annotazioni prescritte dal presente regolamento, invita il capofamiglia a presentarsi per fornire i chiarimenti che potessero occorrere per sè, per gli individui che compongono la famiglia, per i domestici e per gli estranei che coabitano con essa.

Uguale invito può rivolgersi alle persone indicate negli articoli 18 e 23.

Art. 28.

Tutti gli uffici della pubblica Amministrazione hanno l'obbligo di fornire ai Comuni le notizie da questi richieste per la regolare tenuta del registro di popolazione.

Art. 29.

Quando un Comune, per la tenuta del registro di popolazione, abbia bisogno di notizie riguardanti i membri del corpo diplomatico o consolare di nazionalità straniera o le loro famiglie, si rivolge al prefetto della Provincia, il quale o ne fa domanda diretta, se trattasi di funzionari consolari, o ne riferisce al Ministro per gli affari esteri, se trattasi di funzionari diplomatici.

I cittadini che dimorano presso i detti membri del corpo diplomatico o consolare sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 30.

L'ufficio comunale, prima di rilasciare certificati di qualunque natura nell'interesse di privati, richiesti in adempimento di leggi o di regolamenti generali o locali, verifica se il richiedente sia iscritto nel registro di popolazione e se tutte le indicazioni del medesimo corrispondano alla situazione attuale. Ove risulti che il richiedente abbia contravenuto alle disposizioni del presente regolamento, l'ufficio eleverà contravvenzione a' termini degli articoli 45 e 46, stendendone immediatamente processo verbale.

L'ufficio comunale procede poi alle rettificazioni occorrenti.

Art. 31.

Qualora risulti che una persona ha fissato la sua residenza nel Comune e non sia ancora iscritta nel registro della popolazione, l'ufficio comunale la invita a fornire gli eventuali chiarimenti. Quando sia accertato che la persona ha effettivamente stabilito la sua residenza nel Comune, si provvede di ufficio alla iscrizione nel registro dandone partecipazione al Comune di provenienza a norma dell'art. 21.

L'iscrizione ha effetto dalla data dell'avvenuto accertamento.

Per la mancata denuncia l'ufficio comunale eleverà, a' termini degli articoli 45 e 46, contravvenzione a carico della persona inadempiente.

Il soggiorno che taluno faccia durante una parte dell'anno fuori del Comune di sua residenza non è motivo sufficiente per ritenere che egli abbia trasferito altrove questa residenza.

Art. 32.

Coloro che dimorano da almeno un anno in un Comune si presume vi abbiano fissato la propria residenza.

L'ufficio comunale pertanto prima di procedere alla loro iscrizione inviterà gli interessati a presentarsi all'ufficio stesso per fornire i necessari chiarimenti.

Qualora risulti che sono state omesse le denunce prescritte dal presente regolamento, l'ufficio eleverà contravvenzione a carico della persona inadempiente, ai termini degli articoli 45 e 46.

Art. 33.

L'iscrizione nel registro della popolazione non ha efficacia che dal giorno della domanda presentata o pervenuta all'ufficio comunale, oppure dal giorno dell'accertamento della residenza fatto dall'ufficio stesso.

Tuttavia nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la iscrizione può essere fatta anche con effetto retroattivo, purchè la preesistenza della residenza risulti da atto notorio fatto avanti al pretore, od al notaio, od in altra forma di legge.

Art. 34.

L'ufficio comunale introduce nel registro di popolazione le variazioni delle quali abbia avuto notizia dai capifamiglia, dai proprietari di case, dagli amministratori di condomini, dai capi di amministrazioni pubbliche, civili e militari, dai comandanti di corpo, dai capi di istituti, stabilimenti e case di pena, o da altri Comuni, oppure per mezzo delle indagini accennate negli articoli 16, 18, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

Art. 35.

Ogni atto o provvedimento dell'Amministrazione comunale che possa direttamente o indirettamente interessare il servizio anagrafico deve essere a questo comunicato entro le ventiquattro ore dalla sua adozione. L'ufficio o l'impiegato cui è affidata la tenuta del registro di popolazione esegue immediatamente le corrispondenti annotazioni.

Art. 36.

Nessuna persona iscritta nel registro di popolazione di un Comune può essere radiata se non per morte, o per trasferimento in altro Comune del Regno, dopo che siasi accertata la corrispondente iscrizione nel registro del Comune di nuova dimora, o per emigrazione permanente all'estero, risultante da dichiarazione dell'emigrante o da sicura notorietà.

Quando una persona abbia cessato di far parte della popolazione del Comune per uno dei motivi suindicati, la corrispondente scheda individuale è tolta dallo schedario e collocata nell'ordine stabilito dall'art. 8, segnando sulla medesima, nel caso di decesso, la data della morte ed il numero dell'atto relativo e, negli altri casi, la data in cui la persona ha lasciato il Comune nonchè il Comune del Regno o lo Stato dove è andata a stabilirsi.

Quando tutti i componenti di una famiglia siano morti, o una famiglia si sia trasferita in altro Comune del Regno o abbia emigrato permanentemente all'estero con tutti i membri che la componevano, ovvero quando questi siano passati a convivere con altra famiglia o ne abbiano costituite delle nuove nel Comune stesso, il foglio corrispondente deve essere tolto dalla cartella o dal luogo in cui si trova, segnandovi la causa che ha determinato l'eliminazione.

Art. 37.

Nell'intervallo tra due censimenti generali della popolazione i Comuni devono procedere ad una generale revisione del registro di popolazione mediante una speciale rilevazione anagrafica a mezzo degli agenti o di altri funzionari comunali.

Detta rilevazione è eseguita contemporaneamente per tutto il territorio comunale, nei Comuni con non più di 20.000 abitanti. Per i Comuni con più di 20.000 abitanti può eseguirsi per zone successive, ma in modo però che l'intera rilevazione sia compiuta nello spazio di un anno.

Contemporaneamente alla rilevazione ed in dipendenza dei risultati di essa, si procede all'aggiornamento del registro di popolazione.

Qualora i censimenti generali della popolazione vengano eseguiti ogni cinque anni, i Comuni sono esonerati dall'obbligo di compiere la revisione generale suddetta.

Art. 38.

Ferme le disposizioni degli articoli 16 e 37 sulla registrazione delle variazioni dipendenti da atti dello stato civile e dalla speciale rilevazione anagrafica, la registrazione di tutte le altre variazioni riguardanti la popolazione del Comune deve essere fatta, nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, entro dieci giorni, ed in quelli di popolazione non eccedente i 20.000 abitanti entro un mese.

Art. 39.

Il Comune tiene un registro conforme al modello D, nel quale sarà riassunto periodicamente il movimento avvenuto nella popolazione residente del Comune per fatto delle nascite, delle immigrazioni da altri Comuni del Regno e dall'estero e delle morti ed emigrazioni per altri Comuni del Regno e per l'estero.

Oltre ai dati riguardanti la popolazione residente s'indicherà distintamente in questo registro anche il numero delle persone iscritte soltanto provvisoriamente ai termini dell'art. 18.

Il detto riassunto è fatto al termine di ogni mese, dopo che siano state eseguite tutte le registrazioni indicate nell'art. 38.

Art. 40.

Ogni anno, entro il mese di febbraio, deve essere inviato dal podestà, per mezzo della Regia prefettura, all'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, un prospetto conforme al mod. D nel quale è riepilogato il movimento della popolazione residente dell'anno immediatamente precedente ed indicata la situazione numerica della medesima al 31 dicembre.

Questa situazione si determina aggiungendo alla popolazione residente, quale risultava al 31 dicembre dell'anno precedente, i nati da genitori aventi residenza nel Comune, anche se la nascita sia avvenuta fuori del Comune, e gli immigrati che vennero a stabilirsi nel Comune e sottraendone coloro che trasferirono altrove la propria residenza ed i morti appartenenti alla popolazione residente, ancorchè la morte sia avvenuta in altro Comune.

Alla detta situazione si fa seguire l'indicazione del numero delle persone appartenenti alla truppa di terra, di mare e di aria, che hanno stanza nel Comune, secondo lo stato trasmesso all'ufficio comunale, giusta l'art. 26, e quello delle schede intestate alle persone iscritte nel registro

della popolazione soltanto provvisoriamente, di cui all'articolo 18. Tale numero deve essere segnato a parte nell'apposita colonna.

CAPO III.

Vigilanza e sanzioni penali.

Art. 41.

Il podestà, ai termini dell'art. 152, n. 5, della legge comunale e provinciale cura la formazione e la regolare tenuta del registro di popolazione.

Nei primi quindici giorni di ogni anno il podestà deve procedere alla ispezione del medesimo allo scopo di accertare che:

a) il registro sia tenuto in perfetto ordine in ogni sua parte e aggiornato secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento;

b) le cartelle, i fogli e le schede che lo compongono siano completati di tutte le notizie richieste e si trovino al debito posto;

c) le scritturazioni siano fatte con caratteri intelligibili.

Della predetta ispezione è steso, in triplice esemplare, apposito processo verbale (mod. E), che, sottoscritto dal podestà e dal segretario comunale, deve essere trasmesso, in doppio esemplare, non più tardi del 31 gennaio, al prefetto della Provincia. L'altro esemplare è conservato nell'archivio comunale.

Art. 42.

Entro il 15 marzo di ciascun anno le Regie prefetture devono inviare all'Istituto centrale di statistica una dettagliata relazione sullo stato dei registri di popolazione di ciascun Comune della rispettiva circoscrizione, allegando, per ogni Comune, un esemplare del mod. E e comunicando altresì i provvedimenti adottati nei riguardi di quei Comuni che, comunque, risulti non abbiano il registro della popolazione in regola, o siano inadempienti alle norme del presente regolamento.

Art. 43.

I prefetti invigilano a che i registri di popolazione siano regolarmente istituiti e tenuti al corrente secondo le norme fissate dal presente regolamento, avvalendosi a tal fine anche dei commissari ed ispettori inviati presso i Comuni nell'interesse di altri servizi della pubblica amministrazione.

Art. 44.

L'alta vigilanza sulla regolare tenuta dei registri di popolazione è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.

L'Istituto centrale di statistica riferisce direttamente al Capo del Governo, Primo Ministro, gli accertamenti che nello svolgimento della sua funzione di alta vigilanza abbia occasione di fare nei riguardi della tenuta dei predetti registri, dandone contemporaneamente comunicazione al Ministero dell'interno.

Art. 45.

Chiunque ometta di fare taluna delle dichiarazioni imposte dal presente regolamento, o invitato non si presenti all'ufficio comunale, o rifiuti di rispondere alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni sul registro, incorre, a tenore dell'art. 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297 (serie 2^a), in un'ammenda da L. 2 a L. 30.

Nel caso di recidiva l'ammenda sarà sempre applicata in misura superiore ai minimi suindicati.

Le contravvenzioni al presente regolamento sono di azione pubblica.

Il podestà chiama i contravventori avanti a sè per invitarli a fare oblazione nell'interesse pubblico. La misura dell'oblazione viene fissata dal podestà entro i limiti indicati nell'articolo precedente ed il pagamento immediato di essa, contro ricevuta, esclude il procedimento penale.

Disposizioni generali e transitorie.

Per tutti gli atti prescritti dal presente regolamento, l'ufficio comunale deve prestare gratuitamente la propria opera, senza esigere tasse o diritti di qualsiasi specie.

I certificati, le notificazioni, dichiarazioni, ricevute e gli altri documenti richiesti per la esecuzione del presente regolamento, sono considerati quali atti richiesti da ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato, epperò a termine dell'art. 2 della tabella *B* allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, non sono soggetti al bollo.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i Comuni debbono uniformare ad esso in ogni loro parte i registri di popolazione.

Con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta dell'Istituto centrale di statistica, di concerto con il Ministro per l'interno, saranno emanate le norme integrative ed esplicative del presente regolamento.

Con decreto Reale, promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Istituto centrale di statistica potrà, di concerto col Ministro per l'interno, modificare i modelli allegati al presente regolamento.

Sono abrogati il regolamento approvato con R. decreto 21 settembre 1901, n. 445, il R. decreto 6 maggio 1906, n. 224, il R. decreto 14 maggio 1925, n. 831, ed ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSCOLINI.

(per i Comuni che adottano la collocazione del fogli secondo una numerazione progressiva, art. 5, lett. a).

MODELLO A.

FOGLIO DI FAMIGLIA

di _____

(Data di formazione del foglio :)

(1) _____

Abitazioni: (2) 1^a 2^a 3^a 4^a 5^a 6^a 7^a
8^a 9^a 10^a 11^a 12^a 13^a 14^a

[illegible]

(1) Nel caso in cui la persona o la famiglia cui è intestato il foglio sia soggetta a patria potestà, tutela o curatela, indicare in questa riga nome, cognome e indirizzo della persona che esercita la patria potestà, la tutela o curatela, indicando di fianco la qualità (tutore, curatore, ecc.).

(2) Indicare il nome delle vie ed il numero civico delle abitazioni nelle quali la famiglia ha, successivamente, preso dimora.

(Retro del modello A).

Variazioni avvenute nella famiglia dopo la formazione del foglio.

AUMENTI CAUSATI						DIMINUZIONI CAUSATE						Numero d'ordine del foglio di fami- glia da cui proviene o presso cui si trasfe- risce l'iscritto (1)
Cognome, nome e paternità	da nascite (data)	da persone venute a convivere con la famiglia e provenienti				Cognome, nome e paternità	da morti (data)	da persone che hanno cessato di convivere con la famiglia perchè trasferitesi				
		da altra abitazione del Comune		da altro Comune				in altra abitazione del Comune		in altro Comune		
		Data	Abitazione	Data	Comune *			Data	Abitazione	Data	Comune *	

Motivo dell'esaurimento del foglio

Data dell'esaurimento del foglio: li

* Per gli immigrati dall'estero e gli emigrati all'estero, s'indichi, oltre il Comune, anche lo Stato.
 (1) Questa indicazione va data solo dai Comuni che hanno i fogli di famiglia ordinati secondo una numerazione progressiva (art. 5, lettera a).
 Avvertenza. — I nati e gli immigrati dovranno essere anche annotati, con tutte le indicazioni richieste, nella prima pagina del foglio; i morti e gli emigrati, invece, ne dovranno essere depennati.
 N.B. — Il presente modello può essere tenuto anche sotto forma di cartella.

MODELLO B.

Numero del corrispondente foglio
di famiglia.
 (per i Comuni che adottano la colloca-
zione dei fogli secondo una numerazione
progressiva, art. 5 lett. a).

SCHEDA INDIVIDUALE

Cognome
 Nome
 Sesso
 figlio di
 e di
 nato a
 il (N. P. S.) *
 stato civile

professione o condizione

DATA della 1 ^a iscrizione	PROVENIENZA	N. della posizione relativa all'iscrizione

Abitazioni:

1 ^a	6 ^a
2 ^a	7 ^a
3 ^a	8 ^a
4 ^a	9 ^a
5 ^a	10 ^a

* Numero, parte e serie dell'atto di nascita.

MODELLO C.

CARTELLA DI CASA

Comune di Provincia di

Piazza o Via Numeri civici $\left\{ \begin{array}{l} \text{della porte di accesso alle} \\ \text{abitazioni} \end{array} \right.$
 degli altri vani (2)

(1) Numeri civici $\left\{ \begin{array}{l} \text{della porte di accesso alle} \\ \text{abitazioni} \end{array} \right.$
 degli altri vani (2)

..... Numeri civici $\left\{ \begin{array}{l} \text{della porte di accesso alle} \\ \text{abitazioni} \end{array} \right.$
 degli altri vani (2)

Parrocchia

Zona statistica

Sezione Isolato

Piani e appartamenti: Piano appartamenti; Piano appartamenti;
 Piano appartamenti; Piano appartamenti; Piano apparta-
 menti; Piano appartamenti; Piano appartamenti

Cognome e nome del proprietario dello stabile o del presidente della Coope-
 rativa o dell'amministratore del condominio

COGNOME E NOME del capo di famiglia	Piano cui è situato l'appartamento	Numero con cui è contrassegnato l'appartamento
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

(1) Indicare in queste righe le variazioni della denominazione delle vie e della numera-
 zione civica.
 (2) Botteghe, magazzini, laboratori, ecc., del quali al terzo comma dell'art. 6.

(Retro del Modello B).

Seguono variazioni di abitazione:

11^a 16^a
 12^a 17^a
 13^a 18^a
 14^a 19^a
 15^a 20^a

Eliminato dal registro il

per emigrazione nel Comune di

Provincia, o all'Estero, nello Stato

Reiscritto nel registro il

per immigrazione dal Comune di

Provincia, o dall'Estero, dallo Stato

Eliminato dal registro il

per emigrazione nel Comune di

Provincia, o all'Estero, nello Stato

Eliminato per morte:

il (N. P. S.) *

* Numero, parte e serie dell'atto di morte.

MODELLO E.

Comune di Provincia di

PROCESSO VERBALE

di annuale revisione del Registro della Popolazione

(Art. 41 del Regolamento 2 dicembre 1929, n. 2132)

L'anno millenovecento il del mese

di nell'Ufficio di anagrafe del Comune di

In esecuzione delle prescrizioni contenute nell'art. 41 del Regolamento

approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132, io

Podestà del Comune, ho proceduto, alla presenza del Sig.

Segretario comunale, ad un'accurata ispezione di tutti gli atti e documenti

costituenti il Registro di popolazione e, seguendo le precise indicazioni del

predetto articolo 41 del Regolamento, comunico le osservazioni seguenti:

1. L'impianto del registro di popolazione risale all'anno

2. L'ultima revisione generale del registro di popolazione è stata compiuta
nell'anno

3. I fogli di famiglia sono ordinati secondo (1) e che tale ordine è regolarmente osservato.

4. Gli atti di stato civile sono stati annotati nel registro di popolazione fino
al giorno5. (Indicare se tutte le altre annotazioni sono esatte ed eseguite nei termini e
modi stabiliti):(1) Indicare se con numerazione progressiva per l'intero Comune oppure
secondo l'ordine alfabetico delle strade e località.

(Segue modello E).

6. Numero degli atti non ancora iscritti, alla data del presente verbale, nel
registro di popolazione relativi:

a emigrazione (art. 19): sono n.

a immigrazione (articoli 21 e 22): sono n.

a cambiamento di abitazione (art. 20): sono n.

7. Numero delle schede provvisorie (art. 18) esistenti n.

.

.

8. (Indicare se è stata compiuta nell'anno la revisione delle schede provviso-
rie) (1)

.

.

9. (Indicare se tutte le piazze, vie e località del Comune hanno una denomi-
nazione e numerazione propria) (1)10. (Indicare il numero delle case che non hanno ancora la numerazione ci-
vica):

.

.

11. I cambiamenti nella denominazione e numerazione delle piazze, vie e lo-
calità del Comune sono stati tutti annotati sulle cartelle di casa fino al
giorno:

.

.

12. (Dichiarare se le cartelle, i fogli e le schede del registro di popolazione
contengono tutte le notizie e i dati richiesti): (1)

.

.

.

(1) In caso negativo indicare quanto tempo occorrerà per ultimare il la-
voro.

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi di guerra, divenuti tali in conseguenza di servizio militare, residenti nel Regno, i quali fruiscano di pensione vitalizia od assegno rinnovabile od assegno di minorazione di guerra, il pagamento, dal 1° gennaio 1930, di un contributo finanziario continuativo, non superiore a lire due mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.

La misura del contributo, entro il limite massimo predetto, è stabilita dall'Amministrazione centrale dell'Associazione con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Capo del Governo.

Art. 2.

La riscossione del contributo, di cui al precedente articolo, è effettuata dalle Sezioni tesoro presso le Intendenze di finanza, mediante ritenuta diretta sui pagamenti mensili di pensioni vitalizie od assegni rinnovabili od assegni di minorazione di guerra.

Le somme ritenute sono versate dalle Sezioni tesoro, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato all'Amministrazione centrale dell'Associazione. Spetta all'Amministrazione medesima di ripartirne il complessivo importo tra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registra 291, foglio 136. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2815.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. 2162.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

N. 2162. R. decreto 16 dicembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Roma, già riconosciuta giuridicamente con decreto del prefetto di Milano in data 25 giugno 1917 ai sensi del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, viene eretta in ente morale e sono approvati i relativi statuti sociale e sezionale.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1929 - Anno VIII

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929.

Riconoscimento del « Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni » ed approvazione del relativo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 20 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, convertito in legge 14 aprile 1927, n. 532;

Veduta la deliberazione 31 ottobre 1929-VIII, dei rappresentanti dei Sindacati infortuni, circa la istituzione di un Consorzio italiano di Sindacati di mutua assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 20 della legge;

Veduta la domanda in data 2 novembre 1929, diretta ad ottenere il riconoscimento del predetto Consorzio e l'approvazione del relativo statuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, il « Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni » con sede in Roma e ne è approvato lo statuto organico composto di numero ventisette articoli, nel testo annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il Consorzio predetto ha personalità giuridica propria e le modificazioni statutarie, per divenire esecutive, dovranno essere approvate con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni.

Art. 3.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni cui dovrà comunicare le proprie deliberazioni.

Sono applicabili al Consorzio predetto le disposizioni di cui agli articoli 148, 148-bis e 148-ter del regolamento per l'esecuzione della legge per gli infortuni sul lavoro approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1929 - Anno VIII
Registro 1 Corporazioni, foglio 354. — MONACELLI.

Statuto del Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni.

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla retta applicazione della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro e nell'intento di meglio perseguirne le finalità sociali, è costituito, ai sensi dell'art. 20 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, modificato con il R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, e successive modificazioni, un Consorzio denominato « Con-

sorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni » fra i Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Il Consorzio si intende costituito di tutti i Sindacati che vi hanno aderito e che vi aderiranno entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del Regio decreto che approva il presente statuto.

Successivamente a questo termine, con deliberazione del Consiglio, di cui all'art. 16 del presente statuto, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni, potranno essere ammessi a far parte del Consorzio anche altri Sindacati di assicurazione mutua infortuni, sempre che i loro soci non appartengano a categorie d'industrie e non risiedano in territorio per i quali siano già autorizzati ad assumere soci i Sindacati sopraindicati o nuovi Sindacati ammessi successivamente alla data di approvazione del presente statuto.

Art. 2.

Il Consorzio ha la sua sede in Roma e opera in tutto il Regno.

Art. 3.

Gli esercizi del Consorzio si chiudono al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 1930-IX.

Art. 4.

Il Consorzio ha il compito:

a) di assistere i Sindacati consorziati nell'adempimento di tutte le formalità e incombenze stabilite dalla legge, e particolarmente in tutte le pratiche che essi debbono svolgere sia con il Ministero delle corporazioni, sia con altri Ministeri od altri enti, nonchè di compiere su richiesta del Ministero competente o del Sindacato interessato, qualsiasi altra operazione stabilita dalla legge;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati consorziati mediante l'istituzione e la gestione diretta di tutti i servizi periferici di essi.

Art. 5.

In relazione agli scopi suddetti, il Consorzio assume, istituisce e gestisce appositi uffici, denominati « Direzioni di zona », nelle principali città di ogni regione e provvede alla loro organizzazione centrale e periferica.

Le Direzioni di zona dipendono direttamente dal Consorzio per ciò che riguarda la organizzazione tecnica ed amministrativa dei servizi e il loro funzionamento. Il personale fisso delle Direzioni di zona è nominato, stipendiato e disciplinato dal Consorzio. Gli emolumenti dei professionisti pagati caso per caso e le spese di carattere straordinario incontrate per conto e nell'interesse dei singoli Sindacati, saranno poste a carico di ciascun Sindacato interessato.

Ogni questione disciplinare ed ogni proposta di provvedimenti concernenti le spese e il personale delle Direzioni di zona e degli uffici e servizi dipendenti dovranno, pertanto, essere sottoposte dai consorziati o dalle Direzioni di zona al Consorzio, in quanto al Consorzio, e ad esso soltanto, spettano la gestione delle Direzioni di zona e il governo disciplinare del personale suddetto, nonchè di stabilirne gli emolumenti, le attribuzioni e quanto altro inerente alle condizioni giuridiche ed economiche del personale stesso.

Le Direzioni di zona e gli uffici e servizi da esse dipendenti, funzionano come organi esecutivi dei Sindacati consorziati per l'assunzione e la regolazione dei contratti di consociazione ed in generale per tutte le operazioni stabilite dalla precitata legge infortuni e per quanto altro previsto dagli statuti e regolamenti dei Sindacati consorziati e del Consorzio, secondo le disposizioni che verranno loro

impartite dal Consorzio e dai Sindacati stessi in base a criteri uniformi stabiliti dal Consorzio medesimo.

Le Direzioni di zona esplicano per conto e vece dei Sindacati consorziati le pratiche relative alle liquidazioni e pagamenti delle indennità in base alle disposizioni della legge infortuni, in conformità delle autorizzazioni avute dai Sindacati consorziati e secondo i criteri di procedura uniformi che saranno stabiliti dal Consorzio.

In casi eccezionali, e sempre che sussistano sufficienti garanzie di funzionamento, il Consiglio di amministrazione potrà autorizzare i singoli Sindacati a valersi dei propri diretti servizi per determinate località.

Il Consorzio vigilerà e controllerà l'operato delle Direzioni di zona allo scopo di accertare il pieno adempimento delle prescrizioni della legge infortuni, ma non potrà sostituirsi alle Direzioni centrali dei Sindacati nella trattazione delle singole pratiche se non a richiesta del Ministero competente o della stessa direzione del Sindacato interessato.

Art. 6.

Le Direzioni di zona, oltre le responsabilità loro incombenenti verso i singoli Sindacati consorziati, sono responsabili verso il Consorzio del funzionamento tecnico, amministrativo, disciplinare, organizzativo e produttivo della rispettiva circoscrizione territoriale ed al riguardo dovranno uniformarsi alle disposizioni che dal Consorzio saranno loro impartite. Tali disposizioni saranno portate a conoscenza dei Sindacati interessati a cura del Consorzio stesso, ed i Sindacati non potranno per alcun motivo modificarle senza previa intesa con la Direzione del Consorzio, che di tale intesa darà eventualmente notizia alle Direzioni di zona medesime.

Le Direzioni di zona non potranno avere la rappresentanza attiva o passiva dei Sindacati in giudizio, e quindi non potranno mai promuovere azioni od essere convenute in giudizio in nome e per conto dei Sindacati per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esercizio delle attribuzioni e delle funzioni loro affidate ai termini del presente statuto.

Art. 7.

I Sindacati consorziati possono in qualunque momento affidare a propri funzionari o ispettori, ed a proprie spese, incarichi occasionali e temporanei relativi alle assunzioni e regolazioni dei contratti di consociazione ed a tutti gli incombenenti inerenti agli infortuni, limitatamente alle pratiche concernenti le categorie d'industrie ed il territorio ad essi statutariamente assegnati, con esclusione di ogni altra ingerenza nella gestione delle Direzioni di zona. Dell'espletamento di tali incarichi e di ogni pratica e provvedimento relativo, i funzionari e ispettori predetti dovranno informare preventivamente il direttore di zona avente giurisdizione nel territorio in cui l'incarico viene espletato, e dovranno agire in armonia alle direttive di carattere generale impartite dal Consorzio allo stesso direttore di zona, che informerà il Consorzio stesso delle eventuali trasgressioni.

Per il raggiungimento degli scopi suddetti e di ogni altro scopo tecnico, economico e sociale, il Consorzio potrà concludere contratti, esclusi quelli di consociazione ai Sindacati, per conto e vece dei Sindacati consorziati e fare operazioni di qualsiasi specie e natura, consentite dalle leggi, nell'ambito dell'assicurazione infortuni oltre che con i consorziati, con enti pubblici e privati, statali e parastatali, compresa in questi la Cassa nazionale infortuni.

Per ottenere l'osservanza di tutte le disposizioni del presente statuto, il Consorzio ha facoltà di avere dai consorziati qualunque dato o notizia ad esso occorrente, ed ha la più ampia facoltà di compiere indagini a mezzo dei pro-

pri funzionari ed ispettori anche presso le Direzioni centrali e uffici dipendenti dei Sindacati consorziati. Il rifiuto o l'ostacolo all'esercizio di tale facoltà comporta la radiazione di cui al seguente art. 9.

Art. 8.

I fondi per il funzionamento del Consorzio saranno costituiti:

a) da una somma iniziale formata col versamento da parte di ciascun Sindacato di una percentuale uniforme sui contributi di competenza dell'esercizio 1927, da determinarsi dal Consiglio;

b) da contributi annuali dei singoli consorziati da determinarsi annualmente dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio ed in proporzione ai consuntivi mercedi dell'anno precedente. Il Consiglio di amministrazione fisserà al principio di ciascun anno il contributo provvisorio da versarsi da ciascun Sindacato a rate trimestrali anticipate.

Della relativa deliberazione sarà data comunicazione al Ministero delle corporazioni entro quindici giorni dalla deliberazione stessa.

A richiesta del Consorzio i Sindacati dovranno versare congrui anticipi sui contributi e sulle eventuali eccedenze da essi dovuti.

Il Consorzio ha facoltà di esigere i contributi provvisori, le relative regolazioni e gli anticipi, direttamente dalle Direzioni di zona, mediante prelevamenti sulle ritenute che le stesse Direzioni di zona dovranno all'uopo effettuare sugli incassi di competenza di ciascun Sindacato.

I fondi per il funzionamento del Consorzio saranno costituiti inoltre:

c) da contributi dei Sindacati da stabilire volta per volta per l'attuazione di scopi particolari e per cause speciali;

d) dalle rendite del proprio patrimonio;

e) da qualunque altra eventuale entrata.

Art. 9.

Il Consorzio è considerato, a tutti gli effetti, ente distinto dai suoi consorziati e loro rappresentanti.

Il consorziato non potrà sciogliersi dal Consorzio se non dopo la scadenza del primo quinquennio di appartenenza al medesimo, previa disdetta da dare sei mesi prima della scadenza stessa. In mancanza di tale disdetta, la sua partecipazione al Consorzio si intenderà rinnovata tacitamente per eguale periodo, e così di seguito di quinquennio in quinquennio.

Qualunque provvedimento dei Sindacati relativo alle loro tariffe ed alla struttura dei loro bilanci, dovrà essere previamente sottoposto all'approvazione del Consorzio per assicurare la necessaria unità d'indirizzo.

Le eventuali domande di autorizzazione a modificare i propri statuti dovranno essere presentate al competente Ministero per il tramite del Consorzio, che potrà fare al Ministero stesso le sue osservazioni ed eventuali proposte.

Nessuno potrà essere nominato direttore di più Sindacati e nessun direttore di Sindacato potrà coprire cariche di amministratore, di direttore o funzionario di Istituti privati di assicurazione.

In via transitoria il Consorzio potrà concedere deroga al precedente disposto con deliberazione, caso per caso, nei riguardi dei direttori in carica e in effettiva funzione alla data di approvazione del presente statuto.

Tutti i consorziati si atterranno scrupolosamente alle deliberazioni del Consorzio, sia per quanto riguarda il funzionamento e l'organizzazione dei rispettivi organi centrali,

sia per quanto riguarda l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi periferici e si varranno esclusivamente di tali servizi con le norme previste dal presente statuto e che saranno in seguito stabilite dal Consorzio stesso per l'assunzione e la gestione dei rispettivi loro contratti di consociazione, salvo quanto è disposto dall'art. 5.

Il Sindacato consorziato cessa di appartenere al Consorzio:

a) per radiazione;

b) quando il Sindacato venga posto in liquidazione.

La radiazione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dal presente statuto, contro il consorziato che si renda comunque colpevole di gravi infrazioni disciplinari o quando abbia lasciato trascorrere il termine assegnato dall'art. 10 del presente statuto senza pagare le somme richiestegli. Contro il provvedimento di radiazione è ammesso da parte del Sindacato interessato il ricorso all'assemblea entro 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata con cui si comunica il provvedimento.

Contro le decisioni dell'assemblea il Sindacato interessato, entro dieci giorni dalla spedizione della lettera raccomandata con cui gli sono comunicate tali decisioni, potrà ricorrere al Ministero delle corporazioni che deciderà definitivamente.

In caso di radiazione, i fondi versati dal Sindacato radiato al Consorzio restano incamerati a favore del Consorzio stesso, fermi tutti i diritti già acquisiti dal medesimo Consorzio presso il Sindacato radiato per i fondi già da esso versati o ancora da esso dovuti e il Consorzio predetto potrà proporre al Ministero delle corporazioni lo scioglimento del Sindacato radiato. In tal caso potrà far presenti al Ministero le ragioni che consigliassero l'assegnazione ad altro Sindacato consorziato delle categorie gestite dal Sindacato radiato.

Art. 10.

Qualunque somma che venga richiesta ai consorziati in conformità del precedente art. 8, deve essere pagata nel termine di giorni 15 da quello della spedizione dell'invito relativo, ferma, in caso di ritardo, la facoltà per il Consorzio di applicare la sanzione di cui al precedente articolo.

Art. 11.

Gli organi di amministrazione del Consorzio sono:

- a) l'assemblea generale dei consorziati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato direttivo, ove sia istituito;
- d) il direttore.

Assemblea.

Art. 12.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti legali dei Sindacati consorziati, o loro delegati a norma dei rispettivi statuti.

Ai medesimi spetta un voto per ogni milione o frazione di milione di contributi incassati o da incassare in base all'ultimo bilancio approvato.

Art. 13.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione. Essa si raduna in via ordinaria una volta all'anno entro il 30 giugno per approvare il bilancio dell'esercizio precedente. In via straordinaria si raduna ogni qualvolta lo creda il Consiglio di amministrazione o lo chiedano almeno due terzi dei consorziati.

In ogni caso occorre un preavviso, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno dieci giorni liberi

prima, salvo nei casi in cui il Consiglio di amministrazione ritenga insindacabilmente necessaria la convocazione di urgenza; nei quali casi la convocazione può essere fatta anche telegraficamente, sempre però con non meno di cinque giorni liberi di intervallo.

Art. 14.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del Consorzio ed in sua assenza dal vice presidente. Essa è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata la metà più uno dei consorziati. In seconda convocazione che può essere tenuta lo stesso giorno, essa è valida qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti all'assemblea, purchè in numero non inferiore ad un quinto della totalità dei consorziati.

Art. 15.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Spetta all'assemblea:

- a) nominare i membri del Consiglio di cui al n. 3 dell'articolo seguente ed i revisori dei conti;
- b) deliberare sulle relazioni del Consiglio;
- c) deliberare sul bilancio del precedente esercizio;
- d) deliberare sugli argomenti portati all'ordine del giorno;
- e) deliberare sulle eventuali proposte di modificazione del presente statuto da presentare per l'approvazione al Ministero delle corporazioni;
- f) stabilire i contributi di cui ai punti b) e c) dell'articolo 8;
- g) stabilire gli emolumenti da corrisponderli al presidente, al vice presidente, ai consiglieri e ai revisori dei conti.

Consiglio.

Art. 16.

Il Consiglio è composto:

- 1° di un presidente nominato dal Ministero delle corporazioni, anche fra persone estranee al Consiglio;
- 2° di un vice presidente nominato dal Consiglio nel proprio seno o anche fra persone estranee;
- 3° di cinque a sette membri eletti dall'assemblea dei consorziati fra i rappresentanti legali dei Sindacati o persone espressamente delegate dai Consigli di amministrazione dei Sindacati stessi;
- 4° di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- 5° di due rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
- 6° di due rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;
- 7° di un socio di Sindacati consorziati scelto di comune accordo dalle Confederazioni generali fasciste di datori di lavoro comprendenti categorie di aziende soggette all'obbligo dell'assicurazione infortuni dei propri operai ed assegnate ai Sindacati consorziati, non iscritte alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Tutti i componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, ma i consiglieri eletti dall'assemblea si rinnovano per metà ogni due anni e possono essere rieletti.

Alla scadenza del primo biennio si provvede alla rinnovazione mediante sorteggio.

Il Consiglio (o Comitato) del Consorzio può istituire commissioni di esperti e demandare ad esse la preparazione di studi, progetti di provvedimenti, regolamenti o inchieste.

Le conclusioni delle Commissioni degli esperti sono sottoposte all'approvazione del Consiglio (o Comitato), che, dopo averle approvate, può demandare alle stesse commissioni o ad alcuno dei loro componenti l'incarico dell'attuazione dei provvedimenti proposti.

Gli esperti possono essere scelti fra gli stessi membri degli organi del Consorzio, fra i funzionari di esso o dei Sindacati o delle Direzioni di zona, o anche fra estranei particolarmente versati nelle materie o questioni da trattare.

Ogni Commissione è presieduta dal presidente del Consorzio che può farsi sostituire da persone da lui scelte fra gli stessi esperti o fra i componenti gli organi del Consorzio.

Art. 17.

Le deliberazioni del Consiglio non saranno valide se non saranno presenti almeno due terzi dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

E' data facoltà al Consiglio, unitamente ai revisori dei conti, di sostituire, fino alla prossima assemblea, qualsiasi membro di cui al n. 3 dell'art. 16, che venga a cessare per impedimento, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa.

Il Consiglio sarà presieduto dal presidente o dal vice presidente.

Delle deliberazioni relative sarà tenuto apposito verbale firmato da chi funge da presidente e da segretario del Consiglio.

Art. 18.

Il Consiglio viene convocato dal presidente, anche a richiesta di cinque consiglieri o dei sindaci, mediante lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per la convocazione. In caso di urgenza anche telegraficamente con almeno tre giorni di intervallo.

Art. 19.

Il presidente rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio il Consorzio.

Art. 20.

Salve le attribuzioni dell'assemblea, il Consiglio ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, fra cui quello di decidere sulle domande da presentare al Ministero per l'ammissione di nuovi Sindacati al Consorzio, stabilendone eventualmente le condizioni. E in particolare, ha la facoltà di emanare le disposizioni contemplate dal primo comma dell'art. 6 circa il funzionamento delle Direzioni di zona, di compiere gli atti e le operazioni previste dal secondo comma dell'art. 7 e di provvedere a quanto è disposto dall'art. 9, terzo e quarto comma, circa le tariffe ed i bilanci dei Sindacati e le domande di autorizzazione per la modifica degli statuti dei Sindacati stessi; provvede infine sui ricorsi proposti dai soci dei Sindacati consorziati contro le decisioni di radiazione emesse dai Consigli dei Sindacati medesimi. Il Consiglio però potrà attribuire tutti o parte dei suoi poteri al presidente od al Comitato direttivo, se costituito.

Comitato direttivo.

Art. 21.

Il Comitato direttivo, se costituito con deliberazione del Consiglio, si compone del presidente, del vice presidente e

di quattro consiglieri tra cui il rappresentante del Ministero delle corporazioni. Esso delibera a maggioranza su questioni deferitegli dal Consiglio o su altre sottopostegli dal presidente. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Direttore.

Art. 22.

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione. Egli provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato direttivo ove questo sia costituito.

Il direttore provvede alla direzione del Consorzio, ne vigila la gestione, provvede agli incombenzi occorrenti, propone al Consiglio l'assunzione e il licenziamento del personale sia dell'ufficio centrale, sia delle Direzioni di zona e uffici ed organizzazioni dipendenti, ed in genere procede a tutte quelle operazioni di ordinaria amministrazione che siano necessarie al migliore andamento del Consorzio. In casi di urgenza il direttore potrà provvedere all'assunzione o al licenziamento del personale, salvo ratifica da parte del Consiglio.

Il direttore ha la firma degli atti di sua competenza, e assiste alle adunanze del Consiglio e del Comitato direttivo, con funzioni di segretario.

Gestioni - Bilanci.

Art. 23.

Qualunque eccedenza attiva o passiva risultante dal bilancio del Consorzio verrà ripartita proporzionalmente tra i Sindacati consorziati in base al contributo stabilito per ciascuno di essi con le norme di cui all'art. 8.

Prima però di qualunque ripartizione delle eccedenze attive, deve essere in ogni caso passato:

1° al fondo di riserva una somma non minore del 10 per cento delle eccedenze stesse;

2° una somma pari al 5 per cento di tali eccedenze a favore dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro;

3° a disposizione del Consiglio, perchè la eroghi nel modo che crederà più opportuno, altra somma pari al 10 per cento delle eccedenze medesime.

Entro 15 giorni dalla deliberazione dell'assemblea il bilancio dovrà essere spedito al Ministero delle corporazioni per la sua approvazione.

Revisione dei conti.

Art. 24.

L'assemblea nominerà ogni anno due revisori dei conti effettivi e due supplenti, i quali avranno le attribuzioni stabilite per i sindaci dall'art. 184 del Codice di commercio.

Un terzo revisore effettivo sarà nominato ogni anno dal Ministero delle corporazioni.

Liquidazione.

Art. 25.

La liquidazione può essere deliberata dall'assemblea dei consorziati col voto favorevole di almeno i 7/10 dei consorziati stessi. Essa in tal caso procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

La relativa deliberazione dovrà essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

Le eventuali attività esistenti saranno devolute ai consorziati in atto alla data della liquidazione, con l'intesa che una somma pari al 5 per cento di tali attività sia devoluta

a favore dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

Controversie.

Art. 26.

Qualunque controversia verta tra Sindacati consorziati alla data di approvazione del presente statuto o abbia tra essi successivamente ad insorgere, verrà deferita alla decisione del Comitato direttivo o, quando questo non sia costituito, di una Commissione composta del presidente, del direttore e di tre consiglieri scelti dal presidente tra rappresentanti di Sindacati estranei alla controversia.

Il Comitato o la Commissione, sentite le parti interessate, decideranno inappellabilmente quali arbitri amichevoli compositori, prescindendo nel proprio giudizio da qualsiasi formalità di procedura.

La decisione verrà comunicata alle parti interessate a cura dell'ufficio centrale del Consorzio mediante lettera raccomandata.

Quando le controversie riguardino uno o più Sindacati rappresentati da membri del Comitato direttivo, questi saranno sostituiti con altrettanti membri del Consiglio di amministrazione, scelti dal presidente fra rappresentanti di Sindacati estranei alla controversia stessa.

La decisione sarà valida ed operativa di ogni effetto qualunque sia il numero dei membri che partecipino ad essa, purchè non inferiore a tre, compreso il presidente.

In caso di urgenza il Comitato o la Commissione investiti dell'esame della controversia, riservata ogni decisione sul merito, potranno sostituirsi alle parti nell'adottare qualsiasi provvedimento, quando anche esso implichi un esborso di somme, salvo a rivalersene sul Sindacato che dalla emananda decisione risulterà di esse debitore.

Art. 27.

Qualsiasi modificazione al presente statuto dovrà essere approvata con Regio decreto su proposta del Consorzio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

(7059)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1929.

Introduzione allo smercio nel Regno di un nuovo prodotto secondario del tabacco denominato « Sapone di nicotina ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi 21 gennaio 1929 - Anno VII, n. 67;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Alla tariffa di vendita dei prodotti secondari è aggiunta una nuova varietà denominata « Sapone di nicotina » da esitarsi al pubblico ai prezzi sottoindicati:

Lire una (L. 1) per pezzo da 100 grammi;

Lire due (L. 2) per pezzo da 200 grammi;

Lire quattro (L. 4) per pezzo da 500 grammi;

Lire otto (L. 8) al chilogrammo per eventuali maggiori condizionamenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(7063)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1929.

Istituzione degli uffici provinciali per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera dell'industria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, contenente le relative norme di attuazione;

Riconosciuta l'opportunità di disciplinare il collocamento dei prestatori d'opera dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

In ciascuna provincia del Regno è istituito, con sede nel capoluogo, presso l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria, un ufficio provinciale per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera dell'industria.

Ai detti uffici spetta, in conformità delle norme che saranno successivamente emanate, il collocamento delle categorie di prestatori d'opera manuale inquadrati nella Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria eccettuati quelli inquadrati nella Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria del teatro e del cinematografo.

Art. 2.

Gli uffici indicati nella tabella allegata al presente decreto potranno istituire sezioni distaccate, in numero non superiore a quello stabilito, per le rispettive Provincie, dalla tabella medesima.

Le Commissioni amministrative determineranno, per ciascuna sezione distaccata, la sede e la circoscrizione territoriale e ne daranno comunicazione al Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

A ciascun ufficio è preposta, a termini dell'art. 3 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, una Commissione amministrativa presieduta dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista, o da un suo delegato, e composta di quattro rappresentanti, dei quali due nominati dalla Unione industriale fascista, avente competenza per la provincia in cui l'ufficio viene istituito, e due nominati dalla Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria.

Le singole nomine debbono essere ratificate a norma dell'art. 6 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222.

Art. 4.

Alle spese necessarie per la costituzione e per il funzionamento degli uffici e delle sezioni distaccate sarà provveduto nel modo previsto dal R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, n. 1181.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: BORTAI.

Tabella delle sezioni distaccate.

Uffici che possono istituire sezioni distaccate	Numero delle sezioni	Uffici che possono istituire sezioni distaccate	Numero delle sezioni
Alessandria	10	Milano	14
Ancona	2	Modena	3
Aosta	2	Napoli	5
Aquila	2	Novara	10
Arezzo	2	Padova	2
Avellino	1	Palermo	2
Bari	2	Parma	4
Belluno	2	Pavia	3
Benevento	1	Perugia	2
Bergamo	3	Pesaro	3
Bologna	3	Pescara	3
Brescia	6	Piacenza	2
Cagliari	2	Pisa	2
Caltanissetta	1	Pola	2
Campobasso	1	Ravenna	1
Catania	2	Reggio Emilia	6
Catanzaro	2	Roma	3
Chieti	1	Rovigo	6
Como	6	Salerno	3
Cosenza	2	Sassari	1
Cremona	6	Siena	1
Cuneo	6	Sondrio	6
Ferrara	6	Spezia	2
Firenze	3	Taranto	2
Foggia	1	Torino	8
Forlì	2	Trento	2
Genova	6	Treviso	2
Gorizia	3	Trieste	1
Grosseto	5	Udine	6
Livorno	2	Varese	3
Lucca	2	Venezia	2
Mantova	8	Vercelli	4
Massa	3	Verona	3
Messina	2	Vicenza	7

(7060)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-8955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Zorn fu Giuseppe, nato a Trieste il 24 marzo 1873 e residente a Trieste, via dell'Ospitale, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Zorn è ridotto in « Zorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marianna Zorn nata Obed fu Giuseppe, nata il 25 marzo 1879, moglie;
2. Carlo di Luigi, nato il 24 novembre 1909, figlio;
3. Lucia di Luigi, nata il 27 dicembre 1911, figlia;
4. Riccardo di Luigi, nato il 26 novembre 1913, figlio;
5. Aurelia di Luigi, nata il 24 febbraio 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6759)

N. 11419-8954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Zorn di Luigi, nato a Trieste il 31 maggio 1904 e residente a Trieste, via dell'Ospitale, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Zorn è ridotto in « Zorini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6760)

N. 11419-8702.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Teodoro Bastjancich fu Antonio, nato a Vertoiba sup. il 22 luglio 1870 e residente a Trieste, via Cecilia de Rittmeyer, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bastiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Bastjancich è ridotto in « Bastiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Bastjancich nata Martellanz di Bortolo, nata il 6 ottobre 1883, moglie;
2. Anna di Teodoro, nata il 17 luglio 1904, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6761)

N. 11419-7875.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ugo Blasich di Antonio, nato a Trieste il 24 febbraio 1897 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Blasi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ugo Blasich è ridotto in « Blasi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Blasich nata Hreglich fu Giovanni, nata il 4 gennaio 1897, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6762)

N. 11419-12510.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Bocasini ved. Privat fu Pietro, nata a Pirano il 12 agosto 1860 e residente a Trieste, via Cereria n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Privati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Bocassini ved. Privat è ridotto in « Privati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6763)

N. 11419-9149.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signora Emilia Brezauscek vad. Kostner fu Stefano, nata a Trieste il 22 novembre 1886 e residente a Trieste, via C. Battisti n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Bersani - Costini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Emilia Brezauscek ved. Kostner sono ridotti in « Bersani - Costini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Claudio fu Ugo, nato il 13 dicembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6764)

N. 11419-12329.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Briscik fu Gregorio, nato a Sgonico il 15 marzo 1903 e residente a Monrupino n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brizzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Briscik è ridotto in « Brizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6765)

N. 11419-35495.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Cadunz fu Antonio, nato ad Albona d'Istria il 2 agosto 1887 e residente a Borgo San Lorenzo. (Firenze) via San Francesco, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caduzzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Cadunz è ridotto in « Caduzzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Matilde Cadunz nata Kaus di Andrea, nata l'11 marzo 1889, moglie;

2. Valeria di Giacomo, nata il 14 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6766)

N. 11419-32999.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal signor Alberto Crivic (Krivic) fu Antonio, nato a Trieste il 22 settembre 1890 e residente a Trieste, via Valdirivo n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rivi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Crivich (Krivic) è ridotto in Rivi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Clara Guglielmina Crivich nata Markwordt, nata il 3 dicembre 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6767)

N. 11419-10084.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Feriancich di Luigi, nato a Vipacco il 29 agosto 1889 e residente a Postumia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in Feriani;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Feriancich è ridotto in « Feriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elda Maria di Francesco, nata il 30 maggio 1924, figlia;
2. Erna di Francesco, nata il 21 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6768)

N. 11419-8678.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Margherita Firm ved. Brezovec fu Matteo, nata a Cosiane (Divaccia) il 17 aprile 1849 e residente a Trieste, via Eremo n. 103, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge

10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Firmi - Bressani ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Margherita Firm ved. Brezovec sono ridotti in « Firmi - Bressani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6769)

N. 11419-12413.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Paola Foerg ved. Gallovich fu Giuseppe, nata a Trieste il 23 dicembre 1866 e residente a Trieste, via A. Volta n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Fera - Galli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Paola Foerg ved. Gallovich sono ridotti in « Fera - Galli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6770)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica di Cavazuccherina, in provincia di Venezia.

Con decreto 20 dicembre 1929-VIII, n. 7880, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica di 1ª categoria Cavazuccherina II bacino con sede in San Donà di Piave (Venezia), deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 26 agosto 1929-VII. Secondo lo statuto approvato il Consorzio ha assunto la nuova denominazione di « Consorzio di bonifica Cà Gamba ».

(7076)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione

2. Pubblicazione.

(Elenco n. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	129598	840 —	Savalli Giuseppe di Emilio, dom. a Napoli.	Giannuzzi-Savelli Giuseppe di Emilio, domic. a Napoli.
Obbligazioni ferroviarie 8 %	29992 29993 31802 31803	45 — 1,875 — 75 — 75 —	Racchetti Felice, Luigia, Giuseppe, Annita, Paolo e Fernanda fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe, vedova di Racchetti Paolo, domic. in Altare (Savona).	Racchetti Felice, Luigia, Giuseppe, Annita, Angelo-Paolo e Fernanda fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe, vedova di Racchetti Paolo, dom. in Altare (Savona).
Cons. 5 %	154431 190523 312562 174166	195 — 240 — 105 — 915 —	Racchetti Giuseppe Racchetti Giuseppe-Umberto } fu Paolo Racchetti Umberto-Giuseppe } minore sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe vedova Racchetti, dom. in Savona (Genova).	Racchetti Giuseppe-Umberto-Filippo fu Paolo minore sotto la p. p. della madre Anselmi Margherita di Giuseppe ved. Racchetti, domic. come contro.
"	176208	725 —	Racchetti Giuseppe e Paolo fu Paolo, minori ecc. come la precedente.	Racchetti Giuseppe-Umberto-Filippo e Angelo-Paolo fu Paolo, minori ecc. come la precedente.
Obbligazioni ferroviarie romane	51	195 —	Bollano Marcella fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Arnitano Luigia fu Domenico, ved. di Bollano Giuseppe, domic. a Cuneo; con usufrutto vitalizio ad Armitano Luigia fu Domenico di cui sopra.	Bollano Cristina-Marcella fu Giuseppe, minore ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 %	402962	285 —	Bosonin Maria-Maddalena fu Agostino, nubile, domic. a Donnaz (Torino).	Bosonin Maria-Maddalena fu Giovanni-Agostino, nubile, domic. a Donnaz (Torino).
P. N. 5 %	26145	50 —	Betto-Schininà Terestina di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Scicli (Siracusa).	Betto-Schininà Maria-Teresa di Luigi, minore ecc. come contro
3.50 %	792274 794211	518 — 350 —	Bertasso Pasqualino di Luigi, domic. a Torino, con usuf. a Praga Benilde fu Giovanni, ved. di Praglio Giuseppe domic. a Torino.	Bertasso Fulvio-Pasquale di Luigi, minore ecc. come contro e con usuf. come contro.
"	215415 140853	210 — 192.50	Chiaperotti Natalina fu Ferdinando, moglie di Isabella Giocondo domic. in Almese (Torino).	Chiaperotti Natalina fu Ferdinando moglie di Isabella Antonio-Giocondo, domic. come contro.
"	370507	122.50	Malavasi Lina di Angelo, minore sotto la p. p. del padre, domiciliata a Modena.	Malavasi Carolina di Angelo minore ecc. come contro.
"	653107	525 —	Petrone Giuseppina, Vincenzina e Michelino fu Giuseppe minori sotto la pp. della madre D'Elia Maria fu Francesco, ved. di Petrone Giuseppe, domt. a Brienza (Potenza)	D'Elia Giuseppina, Vincenzina e Michelino, minori sotto la tutela legale della madre D'Elia Angela-Maria fu Francesco, domt. a Brienza (Potenza).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONI DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICAZIONE
		3	4	5
4.50 %	522269	119 —	Giovannini Mattia di Carlo, domic. a Canischio (Torino).	Giovannini Mattia di Carlo, domt. come contro.
Cons. 5 %	138627	140 —	Parodi Gustavo di Antonio minore sotto la p. p. del padre domt. a Bordighera (Porto Maurizio).	Parodi Gustavo di Pietro, minore ecc. come contro.
"	302195	335 —	Colucci Arcangelo e Renato fu Silvio, minori sotto la p. p. della madre Spadaro Elisa di Arcangelo, ved. Colucci, domt. in Taranto (Lecce).	Colucci Arcangelo e Diego-Renato-Giovanni-Maria fu Silvio, minori sotto la p. p. della madre Spadaro Luisa ecc. come contro.
Buono quinquennale del Tesoro 1920-1921	2619	Cap. 12,200 —	Vicentini Buonaventura e Concetta di Quirino minori sotto la p. p. del padre e prole nascita da Maria Cristina Guazzotti Barnabè fu Paolo, moglie di Vicentini Quirino.	Vicentini Buonaventura e Maria-Concetta di Quirino, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	298202	150 —	Squassina Antonio di Arrigo, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Brescia.	Squassina Antonio-Francesco o semplicemente Antonio di Giovanni-Arrigo o Arrigo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 dicembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6908)